Sentenza del 14/03/2018 n. 6318 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

L'Agenzia del Territorio di Treviso revocava i benefici fiscali concessi D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 15, ed emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato, in data 3.3.2005 tra XX scarl e Co.Ge.Pia. s.a.s. di C.S. e C. in quanto le parti avevano previsto per la Banca la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito ipotecario al ricorrere di un giustificato motivo in contrasto con la disciplina agevolativa di cui all'art. 15 sopra indicato. Avverso l'avviso di recupero dell'imposta ipotecaria e di bollo la banca e il soggetto finanziato proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Treviso che, previa riunione li accoglieva con sentenza n. 134/04/2008 confermata, a seguito di appello dell'Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 2/19/2012 depositata il 16.1.2012.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 4.3.2013 affidato a due motivi.

XX s.p.a. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

E' chiaramente evincibile dalla lettura del ricorso la narrativa della vicenda processuale e l'oggetto della pretesa. Vero è che parte ricorrente ha allegato per intero mediante spillatura l'atto di appello e la sentenza impugnata, ma ciò essenzialmente ai fini di meglio argomentare in relazione al primo motivo di ricorso incentrato sull'assoluta carenza di motivazione.

2. Vanno parimenti disattese l'eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio di autosufficienza avendo richiamato la ricorrente, nel corpo degli atti trascritti, la clausola contrattuale oggetto di censura e l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità avendo la ricorrente censurato la motivazione della sentenza di prime cure e non quella di appello in conseguenza della motivazione per relationem adottata da quest'ultima.

3. Con il primo motivo del ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia in rubrica "Nullità della sentenza per assenza di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del

1992, art. 36" per esaurirsi la motivazione della pronuncia d'appello in un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di ricostruzione dell'iter logico-giuridico ad essa sottesa;

3.a Il motivo è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (da ultimo Cass., ord. 26 giugno 2017, n. 15884); - la motivazione della sentenza impugnata incorre nel suddetto vizio denunciato in quanto nel rinviare per relationem alla sentenza di primo grado non esplicita, nemmeno in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, rendendo impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione.

La fondatezza del primo motivo di ricorso rende oggettivamente inutile l'esame, comportandone l'assorbimento, del secondo motivo di ricorso.

Il ricorso deve essere, quindi, accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e la sentenza cassata, con rinvio anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi

- Giurisprudenza